



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828



ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

per il Sig. ██████████ nato a ██████████ (██████) il ██████████ (██████) (c.f. ██████████) e residente a ██████████ (██████) alla strada ██████████ ██████████ n. ██████████, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it; tel 0917794561 fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) e Raimonda Riolo (C.F. RLIRND88P46A089B; raimonda.riolo@pec.it, tel 00917794561 fax n. 0917722955) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei primi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;


CONTRO

- il **Ministero della Difesa** nella persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;
- il **Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti psico-fisici**, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*;




PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del provvedimento di inidoneità, n. 388498/2-11 di prot., adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 5 maggio 2021, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale «*per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020*» recante la seguente motivazione «*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato il*

coefficiente  nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi:

»;

- del verbale di visita psichiatrica emesso in sede concorsuale, cipCNSR 716737, datato 4 maggio 2021 e conosciuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 26 maggio 2021, nella parte in cui riporta il seguente giudizio diagnostico: «  »;

- di tutte le ulteriori valutazioni di natura psicofisica stilate sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne rilevano l'inidoneità al ruolo di allievo carabiniere;

- dell'articolo 10 del bando con il quale è stata indetta la procedura concorsuale «per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020» che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, nella parte in cui prevede che «il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali»;

- ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3-8-2019 CC datata 20 ottobre 2020, recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso «per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020» pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina web dedicata alle procedure concorsuali;

- del bando con cui è stato indetto il concorso «per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^a serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020»;

- della graduatoria di merito del concorso riguardante i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando di concorso, non ancora adotta né pubblicata;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale Concorsi ed Esami n. 16 del 25 febbraio 2020, è stata indetta una procedura concorsuale per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, i posti a concorso sono stati così ripartiti:

«a. 2.449 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

b. 1.100 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d'età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

c. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservati, ai sensi del Decreto Legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni».

La selezione ha previsto l'espletamento delle seguenti prove:

1. prova scritta di selezione;
2. prove di efficienza fisica;
3. accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneità psicofisica;
4. accertamenti attitudinali;
5. valutazione dei titoli.

L'odierno ricorrente ha partecipato alla selezione adesso impugnata concorrendo per i posti di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b) ed ha brillantemente superato i primi due *step* concorsuali.

Segnatamente, il sig. ██████ ha proficuamente sostenuto la prova scritta di selezione e le prove di efficienza fisica.

Il ricorrente è stato, pertanto, ammesso a sostenere gli accertamenti psico-fisici del concorso, consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi alle previsioni normative in tema di accertamento dell'idoneità al servizio militare.

Gli accertamenti di cui si discorre sono stati individuati all'articolo 10 del bando che, oltre a richiedere ai candidati la produzione di una copiosa documentazione sanitaria attestante la "normalità" del quadro fisiologico, in linea con quanto stabilito dalla Direttiva tecnica di cui al DM 04/06/2014, ha delineato il seguente profilo sanitario di idoneità per accedere al ruolo di allievo Carabiniere: «psiche (PS) 1; *costituzione (CO) 2*; *apparato cardiocircolatorio (AC) 2*; *apparato respiratorio (AR) 2*; apparati vari (AV) 2; *apparato locomotore superiore (LS) 2*; *apparato locomotore inferiore (LI) 2*; *apparato uditivo (AU) 2* e *apparato visivo (VS) 2*».

La *lex specialis* ha, poi, demandato le specifiche modalità di svolgimento delle procedure per gli accertamenti psico-fisici del concorso alle norme tecniche per lo svolgimento delle verifiche *de quo*, adottate dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente nell'apposita pagina *web* dedicata alla selezione.

Tale ultimo provvedimento, in particolare, ha specificato le tecniche di espletamento degli accertamenti sanitari nonché le modalità di attribuzione dei relativi esiti (c.d. coefficienti) delle verifiche.

Per quanto d'interesse, in ordine alla valutazione del cosiddetto apparato "psiche" (PS), la direttiva, oltre a ribadire che ai fini di una positiva valutazione il candidato avrebbe dovuto ottenere un coefficiente non superiore a 1, ha previsto l'utilizzo dei seguenti strumenti di indagine:

«-**psichiatria:**

- *batteria testologica;*
- *anamnesi;*
- *visita/colloquio clinico;*

• *approfondimento testologico (eventuale, su valutazione dello specialista)*».

Tanto premesso, lo scorso 4 di maggio il ricorrente si è sottoposto agli accertamenti in parola.

La specifica indagine inerente al profilo psichico del ricorrente è consistita, in particolare, nella somministrazione di un solo test psicologico (MMPI-2, *Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) e in un colloquio espletato con l'Ufficiale psichiatra.

È doveroso evidenziare, sin da subito, che la Commissione di concorso non ha sottoposto il ricorrente ad alcun approfondimento testologico, seppure tale possibilità fosse prevista, come già precisato, dal bando.

Sicché, all'esito di tale "sbrigativa" valutazione, il Sig. ██████ è stato destinatario di un "verdetto" del tutto inaspettato: pur valutato compatibile al ruolo in tutti i settori di indagine previsti dalla normativa di riferimento, lo stesso è stato ritenuto "non idoneo" sulla scorta della seguente diagnosi: *«ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: ha riportato il coefficiente ● nell'apparato_PS_ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: ██████ ██████»*.

Tale valutazione è valsa al ricorrente la diretta esclusione dal prosieguo dell'iter concorsuale.

In conseguenza di ciò il Sig. ██████, stupito nonché preoccupato dalla suddetta diagnosi concorsuale, ha tempestivamente avanzato un'istanza volta ad accedere alle valutazioni mediche stilate in sede selettiva ed ha contestualmente deciso di sottoporsi ad ulteriori esami psicodiagnostici presso le strutture mediche del Servizio Sanitario Nazionale.

Ebbene, tanto gli atti esibiti dalla precedente quanto le ulteriori certificazioni mediche rilasciate al ricorrente hanno reso manifesta l'illegittimità del provvedimento di esclusione che, quindi, merita di essere censurato.

Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA TECNICA RIGUARDANTE L'ACCERTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ CHE SONO CAUSA DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014- FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO ●

DELL'ELENCO (A) DELLE IMPERFEZIONI E INFERMITÀ ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DI CUI AL D.M. 4 GIUGNO 2014-VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA *LEX SPECIALIS* –VIOLAZIONE DELLE NORME TECNICHE DEL CONCORSO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ PSICOFISICA – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90- DIFETTO DI MOTIVAZIONE– DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST..

La Commissione sanitaria del concorso ha sottoposto il ricorrente ad un accertamento dell'idoneità psichiatrica del tutto superficiale e conseguentemente ha adottato l'erroneo quanto illegittimo provvedimento di esclusione odiernamente gravato che, oltre a non rispecchiare il reale stato psicologico del ricorrente, non soddisfa i requisiti normativi richiesti per la formulazione di un giudizio di inidoneità psichica.

I.I. Secondo l'impugnata diagnosi concorsuale il Sig. ██████ presenterebbe delle «██████ ██████», “disturbo” che, a detta di parte avversaria, comporterebbe l'immediata attribuzione del coefficiente ██████ all'apparato “PS”.

Orbene, ai sensi del D.M. Difesa 4 giugno 2014 e, precisamente, del punto ██████ dell'allegata direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità, è prevista l'attribuzione del coefficiente negativo pari a ██████ nel caso in cui siano riscontrabili *«Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. “in atto: note di...; elementi di...”)*».

Tale previsione, dunque, subordina la possibilità per le Commissioni concorsuali di **assegnare un coefficiente di inidoneità alla sussistenza di problematiche della personalità che seppure non immediatamente invalidanti siano comunque evidentemente “sintomatiche” di patologie psichiatriche latenti e/o di futura insorgenza.**

Ragionevolmente, il legislatore impone che in presenza di patologie di lieve entità la dichiarazione di non idoneità del candidato venga limitata ai soli casi in cui le commissioni di concorso siano in grado di dimostrarne e circostanziarne gli effetti concretamente invalidanti discendenti dalle stesse! Un onere motivazionale “rafforzato”

al precipuo fine di evitare che commissioni di concorso, abusando della propria discrezionalità tecnica, siano in grado di formulare giudizi di esclusione sorretti da circostanze non concretamente invalidanti né realmente incompatibili con i ruoli militari. Nel caso di specie, tuttavia, così non è stato: la Commissione concorsuale si è difatti limitata ad rilevare, laconicamente, **la presenza delle ripetute ~~note di~~ ~~disturbi~~ senza, però, specificare se e perché da tale connotazione caratteriale, pressoché fisiologica in un ragazzo di appena 20 anni, potesse risultare correlata con l'insorgenza di un disturbo psichiatrico!**

A dire il vero, proprio dalla lettura degli atti stilati in sede concorsuale ed, in particolare, dalla relazione fornita dallo psichiatra che ha analizzato il ricorrente non si evince alcuna correlazione tra lo stato psichico del ricorrente e la correlazione con patologie psichiatriche di qualsiasi tipo.

Al contrario, la personalità del Sig. ~~XXXX~~ viene descritta per mezzo di espressioni che non possono di certo essere ritenute preoccupanti o sintomatiche di possibili disturbi (neppure lievi) in atto o futuri *«Disponibile al colloquio. Espressione preoccupata. Atteggiamento dimesso. Comportamento motorio coordinato. Mimica normoespressiva. Coscienza integra e lucida. Eloquio fluid ma superficiale nei contenuti. Tono di voce normomodulato. Pensiero normale per forma e contenuto. Percezioni pronte e libere. Tono dell'umore normo-orientato. Note di ansia libera e somatizzata. Al colloquio e ai test somministrati emerge una personalità incerta, non ancora perfettamente matura».*

Il commissario incaricato di analizzare lo stato psichiatrico del ricorrente, in maniera ictu oculi evidente, **descrive un soggetto normo dotato, caratterizzato da un tratto immaturo del tutto fisiologico, connesso alla giovane età e in alcun modo correlato e/o riferibile a disturbi psichiatrici presenti o futuri: l'utilizzo della locuzione “non ancora perfettamente matura”** rende evidente che lo specialista non ha mai dubitato dell'evoluzione del soggetto ascrivendone il residuo infantilismo alla naturale evoluzione anagrafica.

Da tali considerazioni discende che ove la Commissione di concorso avesse scrupolosamente applicato la normativa di riferimento al caso del ricorrente di certo non avrebbe potuto attribuire allo stesso il negativo coefficiente di ● che, si ribadisce, deve riguardare l'accertamento di disturbi lievi ma pur sempre sintomatici di patologie psichiatriche.

Si tratta all'evidenza di un marchiano errore che ha irrimediabilmente inficiato l'istruttoria concorsuale e, di conseguenza, il giudizio di esclusione impugnato: emerge con estrema evidenza l'arbitrarietà e l'erroneità dell'operato amministrativo e il conseguente difetto di motivazione del provvedimento di esclusione notificato al ricorrente che, a ben vedere, aveva dimostrato già in sede concorsuale di essere in possesso di tutti i requisiti psico-fisici necessari all'espletamento del ruolo per cui ha concorso.

In definitiva, infatti, qualora la Commissione avesse correttamente apprezzato la lievità del disturbo diagnosticato al ricorrente, facendo attenta osservazione del dato normativo di cui al punto ● della tabella A della Direttiva 2 giugno 2014 avrebbe dovuto attribuire allo stesso il positivo coefficiente di 1 all'apparato psiche e, per l'effetto, avrebbe dovuto ammettere lo stesso ai successivi accertamenti attitudinali del concorso.

Val la pena ricordare che l'imperizia delle Commissioni di concorso nell'individuazione dei valori normativi strumentali a conferire il giudizio di idoneità/inidoneità psicofisica è già nota a Codesto Ecce.mo Giudice che si è recentemente occupato di fattispecie analoghe alla presente censurando proprio le erronee interpretazioni normative che avevano indotto la medesima Amministrazione oggi resistente ad adottare provvedimenti di esclusione psicofisica (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio, Sez. I bis, ord. n. 8761 dell'8 agosto 2018, T.A.R. Lazio Sez. I bis, decr. caut. 6439/2017).

Da quanto sinora argomentato discende, quindi, che nel caso in analisi la richiesta di verifica, di concerto con quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, non è mirata ad ottenere una «nuova valutazione dell'idoneità del candidato» ma è volta a «verificare che la competente commissione medica dell'Amministrazione abbia adottato una metodologia di analisi corretta: altrimenti detto, può essere oggetto di

approfondimento istruttorio solo l'attendibilità del giudizio»(Cons. St. Sez. IV, sent. n. 1900/2020).

Invero, i Giudici di Palazzo Spada, seppur evidenziando la tendenziale insindacabilità dei giudizi psicofisici espressi dalla commissioni di concorso, hanno ritenuto possibile ed anzi necessaria la ripetizione e/o una verifica in ordine allo svolgimento dell'accertamento contestato per i casi come quello di specie, in cui il giudizio di esclusione risulta evidentemente inattendibile perché frutto della dimostrata inabilità della Commissione esaminatrice di analizzare gli esiti delle valutazioni. (cfr. Cons. St. Sez. IV sent. n.7325/2020).

Ebbene, l'erronea e fuorviata applicazione delle norme imperative che disciplinano la selezione non può che rientrare nel novero delle evidenti e censurabili irregolarità indicate dal Giudice di Appello.

Donde già sotto tale primo profilo il giudizio notificato al ricorrente risulta censurabile.

I.II. Seppure, come dimostrato, da una corretta lettura delle evidenze concorsuali sarebbe dovuto discendere un giudizio di immediata idoneità non può sottacersi che, peraltro, che le valutazioni specialistiche effettuate sul ricorrente da strutture del S.S.N. a pochi giorni dall'esclusione hanno certificato che lo stesso possiede un profilo psicologico perfettamente maturo e privo di quelle note "critiche" riscontrate in sede selettiva.

Segnatamente, in data 24 maggio 2021, a seguito di approfonditi esami psicologici, la Dott.ssa Marina Spadaro, Dirigente Responsabile Psicologo presso il Centro di Salute Mentale di Piazza Armerina (ASP Enna), **ha nettamente escluso la sussistenza in capo al ricorrente di "██████████" di qualsiasi grado e natura ed è anzi giunta a certificare che «la capacità emotive e cognitive presenti, associate ad una buona capacità di auto-osservazione critica sia del presente che del futuro, fanno concludere per una persona con diagnosi psichiatrica ovviamente assente ma soprattutto per una persona matura per l'età raggiunta e con una personalità integra e sicuramente "non ██████████"».**

Smentendo in *toto* la diagnosi effettuata dalla Commissione di concorso lo specialista psicologo interpellato dal ricorrente ha, in primo luogo, ritenuto **insussistenti le ██████████**

~~l'incertezza~~ cui la resistente ha fatto riferimento e, in secondo luogo, ha rappresentato l'impossibilità di "leggere" tra le caratteristiche personologiche dello stesso dubbi o timori in ordine a latenti o future patologie psichiatriche.

Anche sotto tale profilo la valutazione espressa in sede concorsuale risulta, pertanto censurabile.

Non vi sono, difatti, motivate ragioni per discostarsi da un giudizio medico espresso da un organo sanitario pubblico e quindi imparziale né si può, ragionevolmente, ritenere che il lasso temporale intercorrente tra l'esclusione concorsuale e la nuova certificazione psichiatrica qui in analisi abbia avuto incidenza in ordine a possibili variazioni dello *status* fisico del ricorrente.

Come affermato in più occasioni da Codesto Ecc.mo T.A.R., difatti, «La condizione di salute psichica è oggettivamente verificabile anche con un accertamento a posteriori, non potendo mutare significativamente nel breve tempo» e ciò in quanto sarebbe illogico ritenere *«che un soggetto mentalmente disturbato possa dissimulare la propria condizione di disagio psichico nel corso di una visita clinica eseguita da specialisti in medicina neurologica e psichiatrica»* (T.A.R. Lazio Sez. I *quater*, sent.7056/2019 del 31 maggio 2019).

Del resto, occorre altresì evidenziare che seppure ci si trovi in presenta, com'è noto di accertamenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnica, cionondimeno, il granitico orientamento espresso da Codesto Ecc.mo Giudice è costante nell'affermare che, nei casi come quello in analisi, «le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto e illogicità» (cfr., *ex multis*, T.A.R. Lazio Sez. I *Quater* sent. n. 4026 del 6 aprile 2021).

Sulla scorta di tali osservazioni, in diversi casi perfettamente analoghi al presente, Codesta Ecc.ma Sezione ha, difatti, *«Ritenuto necessario, anche alla luce della documentazione depositata dal ricorrente disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata ad accertare, in contraddittorio tra le parti, se parte ricorrente riporti effettivamente “: “-OMISSIS-”»* (*ex multis*, T.A.R. Lazio Sez. I *Bis*, ord. caut. n. 13823 del 21 dicembre 2020).

Il provvedimento impugnato appare, dunque, non adeguatamente motivato e risulta al contempo illogico e irrazionale, alla luce di quanto sinora dimostrato.

Tanto premesso l'esclusione oggi gravata si appalesa meritevole di essere censurata in quanto illegittima e discriminatoria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Il ricorrente ha dimostrato già in sede concorsuale di possedere l'idoneità al ruolo di allievo Carabiniere, difatti, come *ut supra* argomentato, il provvedimento di esclusione discende da un marchiano errore nell'interpretazione delle norme applicabili da parte della procedente. Inoltre, il Sig. ██████ ha depositato in atti certificazione medica pubblica attestante la normalità del proprio quadro psichico nonché la piena compatibilità dello stesso con il D.M. Difesa del 4 giugno 2014.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta una verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Il verificatore, in linea con gli insegnamenti recentemente forniti dalla giurisprudenza Amministrativa, dovrà accertare se la diagnosi concorsuale, se interpretata alla luce del dettato normativo applicabile alla fattispecie, poteva effettivamente condurre la procedente ad escludere il ricorrente e se gli atti stilati in sede concorsuale potevano, in effetti, condurre all'adozione di un provvedimento di inidoneità psicofisica. Trattandosi di un requisito, quello dell'integrità psicologica, che non può mutare nel breve lasso di tempo si chiede, altresì, al verificatore di ripetere l'accertamento concorsuale gravato e di porre in essere tutti gli accertamenti ritenuti idonei per analizzare oggettivamente la psiche del ricorrente.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris* che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento al *periculum in mora* è sufficiente rilevare che la procedura concorsuale gravata è ancora in corso di svolgimento. In particolare, secondo quanto comunicato dalla

precedente sul sito web dedicato alla selezione, gli accertamenti attitudinali saranno espletati sino alla fine del corrente mese di giugno (24 giugno p.v.).

In conseguenza di ciò **la graduatoria dei vincitori relativa ai posti per i quali ha concorso il ricorrente verrà adottata entro e non oltre la fine del mese di luglio p.v. e il successivo corso formativo propedeutico all'assunzione sarà, quindi, avviato entro il successivo mese di settembre.**

Donde l'urgente necessità di ottenere una celere riammissione del ricorrente all'iter selettivo, al fine di consentire allo stesso di svolgere l'ultimo *step* concorsuale, quello di natura attitudinale, prima che il concorso possa dirsi concluso anche mediante una sessione straordinaria di prova.

A tal fine si chiede, altresì, che l'attività di verifica, ove disposta, venga svolta in tempi celeri e comunque compatibili con le date suindicate.

Ove, infatti, non venissero concesse al ricorrente le misure cautelari indicate si verificherebbe un gravissimo pregiudizio per lo stesso il quale perderebbe ogni possibilità di essere assunto e subirebbe, di conseguenza, un danno alla carriera e anche alla vita personale e di relazione, di portata davvero incalcolabile.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

-in via istruttoria: qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica di ufficio *ex art. 67 c.p.a.*;

- in via cautelare, sospendere gli atti impugnati con ogni conseguenziale statuizione, in particolare, disponendo l'ammissione del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni conseguenziale statuizione.

Si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo-Roma, 15 giugno 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Raimonda Riolo